

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO- ACQUAVIVA PICENA"</b></p> <p><i>Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado</i></p> <p>Piazza V. Bachelet – Località Stella di Monsampolo - 63077 Monsampolo del Tronto (AP)</p> <p>Tel. 0735/704233 – C.F. 80006110441</p> <p>E-mail: <a href="mailto:apic80600p@istruzione.it">apic80600p@istruzione.it</a> <a href="mailto:apic80600p@pec.istruzione.it">apic80600p@pec.istruzione.it</a></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Prot: <<vedi segnatura>>

Data: <<vedi segnatura>>

# AVVISO N. 79 a.s. 2024/25

- Ai Coordinatori di classe e interclasse
- Al genitori degli alunni scuole primaria e secondaria di I°
- Pc. al personale docente di scuola primaria e secondaria di I°
- Pc. Al Funzionario ed EQ (ex DSGA) per i provvedimenti di competenza
- Al Sito WEB/Albo/RE

OGGETTO: *validita' anno scolastico 2024/2025 per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza).*

- Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[...]ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";
- Vista la Circolare MIUR n.20 prot. n.1483 del 4.3.2011 di pari oggetto;
- Visto il D.Lgs 62/2017;
- Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;
- Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

## si informa

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024/2025, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75%	Numero massimo di assenze 25%
Primaria	27	911	684	227 (Pari a circa 41 giorni di lezione)
	29	973	730	243 (Paria a circa 41 giorni di lezione)
	40	1318	989	325 (Pari a circa 41 giorni di lezione)
Scuola Secondaria di 1° Grado	30	1004	753	251(Pari a circa 41 giorni di lezione)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 911 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 34 settimane di scuola tenendo in considerazione i primi 13 giorni con orario ridotto).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 684 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato nella tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 227 ore (pari a circa 41 giorni di lezione).

**Scuola Primaria: tempo scuola 29 ore**

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 973 ore (29 ore settimanali moltiplicate per 34 settimane di scuola tenendo in considerazione i primi 13 giorni con orario ridotto).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 730 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato nella tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 243 ore (pari a circa 41 giorni di lezione).

**Scuola Primaria: tempo scuola 40 ore**

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1318 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 34 settimane di scuola tenendo in considerazione i primi 13 giorni con orario ridotto).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 989 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 325 ore (pari a 41 giorni di lezione).

**Scuola Secondaria: tempo scuola 30 ore**

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1004 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 34 settimane di scuola tenendo in considerazione i primi 13 giorni con orario ridotto).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 753 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 251 ore (pari a 41 giorni di lezione).

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe e interclasse verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

**Si sottolinea come al mancato seguito rispetto alle segnalazioni di cui sopra, sarà inviata comunicazione al sindaco per le azioni di competenza per il non adempimento agli obblighi scolastici (D.Leg. 76/2005).**

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 11.09.2024 (data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2024/2025) al 7 giugno 2025 (data di termine delle lezioni).

La Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 e la delibera n° 5 al punto 10 del Collegio dei Docenti del 20.05.2024 prevede delle deroghe per i seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI;
- gravi situazioni familiari documentate al D.S. anche in via riservata.
- terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (per esempio, cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital
- donazioni di sangue
- casi familiari (come trasferimenti temporanei anche all'estero), lutto di parente stretto e altre evenienze particolarmente gravi
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.)
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodo
- altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati

**Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.**

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof. Paolo Mauriello*  
(f.to digitalmente)